



**Regione Umbria**

Assemblea legislativa

**Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione**

**Sezione Banche dati e Analisi documentale**

---

**Allegato artt. 36-37  
Statuto Regionale**

**Commissioni in sede referente e Commissioni in sede  
redigente**

**TESTI A FRONTE**

Regione Umbria – Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e organizzazione

Dirigente Simonetta Silvestri

a cura di Laura Arcamone

Sezione Banche dati e Analisi documentale

*Maggio 2018*

Stampa: Centro Stampa Xerox – XGS, presso Assemblea legislativa Regione Umbria

---

Regioni	Statuti	Regolamenti Interni
Abruzzo	<p><b>Statuto reg. 28 dicembre, 2006</b> - Statuto della Regione Abruzzo. s.m.i.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Il procedimento legislativo</b></p> <p>1. Ogni progetto di legge presentato al Consiglio regionale è esaminato, secondo le disposizioni del Regolamento, dalla Commissione e poi dal Consiglio stesso che, dopo la discussione sui criteri generali, l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>2. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini per l'assegnazione e l'esame dei progetti di legge e prevede procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgenti; la dichiarazione di urgenza è motivata.</p> <p>3. Le leggi elettorali, di approvazione del bilancio e del rendiconto, la legge finanziaria, le leggi per la disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie, dell'Osservatorio dei diritti, del Difensore civico, del Consiglio delle Autonomie locali ovvero degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto, sono approvate dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta.</p>	<p><b>Delib. Consiglio regionale 12 ottobre 2010, n. 56/2</b> - Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale s.m.i.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Competenza delle Commissioni permanenti</b></p> <p>2. Le Commissioni svolgono le proprie funzioni <b>in sede referente, consultiva, redigente e deliberante.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Il procedimento in Commissione redigente</b></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge; la votazione finale è riservata al Consiglio. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.</p> <p>2. Il procedimento redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alla legge comunitaria regionale, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e alla legge finanziaria.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 68</b></p> <p><b>Attività della Commissione in sede referente, consultiva, redigente e deliberante</b></p> <p>1. La Commissione si riunisce:</p> <p>a) in sede referente, per la predisposizione di una relazione istruttoria sugli argomenti di propria competenza, da presentare al Consiglio;</p> <p>b) in sede consultiva, per esprimere pareri su argomenti assegnati ad altre Commissioni;</p> <p>c) in sede redigente, per la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli dei progetti di legge o di regolamento;</p> <p>d) in sede deliberante, per la discussione generale, l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale dei progetti di regolamento.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 38</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Il procedimento in Commissione redigente e deliberante.</b></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal regolamento, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di regolamento; la votazione finale è riservata al Consiglio. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio possono richiedere la</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 69</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Esame in sede referente</b></p> <p>1. La Commissione in sede referente organizza i propri lavori secondo principi di efficacia, semplificazione ed economia procedurale.</p> <p>2. Il Presidente della Commissione, tenendo conto della complessità dei provvedimenti e del calendario dei lavori, organizza i tempi della discussione dei provvedimenti. Gli emendamenti sono presentati nel corso dei lavori della Commissione. I tempi di discussione non possono</p>

	<p>trattazione secondo il procedimento ordinario.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal regolamento, può attribuire alla Commissione in sede deliberante la discussione generale, l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale del progetto di regolamento. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.</p>	<p>essere inferiori a quelli stabiliti per la discussione ordinaria in Aula.</p> <p>3. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione acquisisce gli elementi di conoscenza necessari per verificare la legittimità, la qualità e l'efficacia dei progetti di legge.</p> <p>4. I progetti di legge sono preliminarmente illustrati dal proponente oppure dal Presidente della Commissione o da altro consigliere da lui delegato.</p> <p>5. Dopo l'illustrazione, si svolge la discussione generale, con gli interventi dei consiglieri secondo le iscrizioni a parlare.</p> <p>6. Al termine della discussione generale, è consentita la replica del relatore, per non più di 15 minuti e l'intervento del Presidente della Giunta o di un Assessore da lui delegato; all'esito, si passa all'esame dei singoli articoli e dei relativi emendamenti. Le votazioni sono svolte con procedimento palese.</p> <p>6-bis. A seguito della votazione di cui al comma 6, i progetti di legge che istituiscono o modificano misure di aiuto sono trasmessi, previo parere della Commissione competente per le politiche europee, al Presidente del Consiglio che, ai fini della pre-notifica, li invia al Presidente della Giunta regionale. In attesa dell'esito della pre-notifica i termini di cui all'articolo 70 sono sospesi.</p> <p>6-ter. Se l'esito della pre-notifica, di cui al comma 6-bis, è positivo la Commissione procede all'approvazione finale del testo. Se l'esito non è positivo la Commissione procede ad una nuova discussione al fine di verificare la possibilità di recepire le indicazioni della Commissione europea. Dal ricevimento dell'esito della pre-notifica riprendono a decorrere i termini di cui all'art. 70.</p> <p><b>Omissis</b></p>
		<p style="text-align: center;"><b>Art. 72</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Esame in sede consultiva</b></p> <p>1. Le Commissioni esprimono pareri ad altre Commissioni se il Presidente del Consiglio lo stabilisce:</p> <p>a) in sede di assegnazione;</p> <p>b) su richiesta della Commissione competente per materia.</p> <p>2. La Commissione esprime il parere nel termine di quindici giorni e, in caso di urgenza, nel termine di otto giorni, a decorrere dal giorno dell'assegnazione o della richiesta. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio. Decorso inutilmente il termine stabilito, la Commissione competente per il merito</p>

		<p>può proseguire nell'esame.</p> <p>3. La Commissione delibera esprimendo parere favorevole o contrario, o favorevole con osservazioni.</p> <p>4. Alla relazione della Commissione competente per il merito è allegato il parere espresso dalla Commissione consultata.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Art. 75</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Esame in sede redigente</b></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio può assegnare alla Commissione l'esame in sede redigente di un progetto di legge o regolamento, sentita la Conferenza dei capigruppo. <b>Alla Commissione in sede redigente è rimessa la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge o regolamento. La votazione finale è riservata al Consiglio.</b></p> <p>2. Il Presidente può disporre l'assegnazione in sede redigente, dopo l'assegnazione in Commissione in sede referente, anche su richiesta della Commissione medesima, sentita la Conferenza dei capigruppo.</p> <p>3. L'assegnazione alla Commissione in sede redigente può essere disposta in qualsiasi momento dell'iter legislativo, ma in ogni caso prima di passare alla votazione finale in Consiglio.</p> <p>4. La Commissione in sede redigente, udito il relatore nominato dal Presidente della Commissione, procede alla discussione e approvazione del progetto secondo le norme sull'esame in sede referente.</p> <p>5. In qualsiasi momento la Giunta regionale, o un decimo dei componenti del Consiglio, possono chiedere di trasferire l'esame del progetto di legge o regolamento dalla sede redigente all'ordinaria sede referente.</p> <p>6. Il procedimento redigente non può essere adottato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alla legge europea regionale, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto ed alla legge di stabilità.</p> <p>7. Al termine dell'esame, la Commissione nomina un relatore incaricato di presentare al Consiglio una relazione scritta. E' ammessa, altresì, la presentazione di relazioni di minoranza. Nei casi di urgenza, il Consiglio può autorizzare la presentazione della relazione in forma orale.</p> <p>8. Il testo del progetto di legge o regolamento approvato dalla Commissione in sede redigente è trasmesso dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio, unitamente alla relazione della Commissione, secondo le modalità di cui al comma 10 dell'art. 69.</p>

		<p style="text-align: center;"><b>Art. 76</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Esame in sede deliberante</b></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio può assegnare alla Commissione l'esame in sede deliberante di un progetto di regolamento, sentita la Conferenza dei capigruppo. Alla Commissione in sede deliberante è rimessa la discussione generale, l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale.</p> <p>2. Il Presidente può disporre l'assegnazione in sede deliberante, dopo l'assegnazione in Commissione in sede referente o redigente, anche su richiesta della Commissione medesima, sentita la Conferenza dei capigruppo.</p> <p>3. L'assegnazione alla Commissione in sede deliberante può essere disposta in qualsiasi momento dell'iter legislativo, ma in ogni caso prima di passare alla votazione finale in Commissione.</p> <p>4. La Giunta regionale, o un decimo dei componenti del Consiglio, possono in qualsiasi momento chiedere di trasferire l'esame del progetto di regolamento dalla sede deliberante all'ordinaria sede referente o alla sede redigente.</p> <p>5. La Commissione in sede deliberante, udito il relatore nominato dal Presidente della Commissione, procede alla discussione ed all'approvazione del progetto secondo le norme sull'esame in sede referente.</p> <p>6. Il regolamento approvato dalla Commissione in sede deliberante è trasmesso dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio, unitamente alla relazione della Commissione che riporta:</p> <p>a) i voti espressi dai singoli commissari;</p> <p>b) l'esito della votazione;</p> <p>c) l'indicazione di eventuali relazioni di minoranza;</p> <p>d) le indicazioni relative agli eventuali pareri di altre Commissioni o organismi;</p> <p>e) lo svolgimento e gli esiti dell'istruttoria di cui al comma 3 dell'art. 69.</p> <p>7. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, comunica all'Assemblea l'approvazione dei regolamenti da parte delle Commissioni in sede deliberante.</p>
<p><b>Basilicata</b></p>	<p><b>L.R.Stat. 17 novembre 2016, n. 1</b> - Statuto della Regione Basilicata.</p> <p><b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 40</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Il procedimento ordinario</b></p> <p>1. Le proposte di legge sono presentate al Presidente del Consiglio, che ne cura immediatamente la distribuzione ai Consiglieri e l'assegnazione alle Commissioni competenti per materia sulla base del contenuto prevalente.</p> <p>2. Il Regolamento interno stabilisce le modalità e i termini per l'esame delle proposte nelle</p>	<p><b>Delib. Consiglio regionale 22 Dicembre 1999, n. 1273</b> - Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale</p> <p><b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Attività delle Commissioni</b></p> <p>1. Le Commissioni si riuniscono, in sede referente, per l'esame delle proposte e dei disegni di legge, di regolamento, di atti e provvedimenti amministrativi, nonché per tutti gli altri affari ad esse rimessi sui quali devono riferire all'Assemblea.</p>

	<p>Commissioni, prevede procedure abbreviate nei casi di urgenza e per quelle soggette a notifica alla Commissione dell'Unione europea, dispone l'iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni o del Consiglio nei casi di inosservanza dei termini.</p> <p>3. La Commissione nomina il relatore, cui spetta di istruire e seguire l'iter complessivo del progetto di legge.</p> <p>4. Le Commissioni riferiscono al Consiglio sulle proposte esaminate. Il Consiglio, dopo la discussione generale sulla proposta di legge, decide se procedere all'esame degli articoli. Le proposte di legge sono esaminate e approvate articolo per articolo e, con votazione finale, nella loro interezza, secondo le modalità stabilite nel Regolamento interno.</p> <p>5. La procedura ordinaria di esame e di approvazione da parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di legge in materia statutaria, europea ed elettorale, di approvazione del Piano strategico, nonché del bilancio e del rendiconto, per la legge di stabilità regionale, per le leggi di ratifica delle intese con le altre Regioni, e per quelle di ratifica degli accordi con gli Stati e delle intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati.</p>	<p>2. Le Commissioni, inoltre, si riuniscono per formulare pareri, ad esse demandati da specifiche norme legislative o regolamenti per ascoltare o discutere su propria richiesta o su richiesta del Presidente o dei componenti della Giunta comunicazioni della Giunta, nonché per esercitare le attività previste dall' articolo 24 dello Statuto, per lo svolgimento delle interpellanze ed interrogazioni assegnate dal Consiglio alle Commissioni stesse.</p> <p>3. Tutte le riunioni delle Commissioni devono svolgersi su materie che rientrino tra quelle di rispettiva competenza.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 41</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Il procedimento in commissione redigente</b></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento interno, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge; la votazione finale è sempre riservata al Consiglio. In qualsiasi momento la Giunta regionale o due componenti del Consiglio o un quinto dei componenti la Commissione possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 84</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Procedimento redigente</b></p> <p>1. Il Consiglio può decidere, prima di passare all'esame dei singoli articoli, di deferire alla competente Commissione Permanente o Speciale la formulazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di Legge, riservando a se medesimo l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli, nonché l'approvazione finale del progetto di Legge con dichiarazione di voto.</p> <p>2. L'Assemblea può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine del giorno, criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un Consigliere per gruppo.</p> <p>3. Il procedimento redigente non si applica ai progetti di Legge in materia istituzionale e di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>
<p><b>Calabria</b></p>	<p><b>L.R. 19 ottobre 2004, n. 25</b> - Statuto della Regione Calabria <b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 30</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Funzioni redigenti delle Commissioni permanenti)</b></p> <p>Il Regolamento interno può stabilire i casi in cui le Commissioni permanenti esaminano i provvedimenti in sede redigente, riservando al Consiglio l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.</p>	<p><b>Delib. Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5</b> - Regolamento interno del Consiglio regionale <b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 84</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Procedimento redigente)</b></p> <p>1. Il Consiglio, subito dopo la comunicazione del Presidente di assegnazione della pratica alla Commissione competente, su richiesta della Giunta o di un Presidente di gruppo, può deliberare di assegnare a quest'ultima la funzione redigente. In questi casi la Commissione competente delibera sui singoli articoli e al</p>

	<p>Sino alla votazione da parte del Consiglio, i provvedimenti assegnati alla Commissione in sede redigente sono sottoposti alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta la Giunta o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione.</p> <p>Il procedimento in sede redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge finanziaria e alle leggi di approvazione del bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.</p>	<p>Consiglio è riservata la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il Procedimento in sede redigente è escluso per le proposte di legge elencate nell'articolo 30, comma 3, dello Statuto "e per l'esame del disegno di legge regionale europea", nonché per le proposte di legge e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione generale e settoriale e l'assetto del territorio.</p> <p>2. Alle sedute delle Commissioni investite della funzione redigente possono partecipare tutti i Consiglieri regionali con diritto di presentare emendamenti e di illustrarli, ferma restando la competenza dei Consiglieri della Commissione per l'espressione del voto sugli stessi. A tal fine, la convocazione della Commissione con funzioni redigenti è inviata a tutti i Consiglieri regionali.</p> <p>3. Nel procedimento redigente si osservano le medesime norme recate negli articoli precedenti per il procedimento referente.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 40 (Procedimento)</b></p> <p>Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 66 (Assegnazione alle Commissioni)</b></p> <p>1. Il Presidente riceve le proposte di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo e le assegna tempestivamente alle Commissioni, dandone comunicazione al Consiglio entro la prima seduta successiva alla presentazione.</p> <p>2. Ove il Presidente ravvisi che una proposta di legge, di regolamento, o una determinata questione possa interessare un'altra Commissione, può richiedere che quest'ultima rilasci un parere alla Commissione competente.</p> <p>3. Se una Commissione reputa che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente che decide in via definitiva, sentito eventualmente l'Ufficio di Presidenza. Allo stesso modo si procede quando una Commissione reputa che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza.</p> <p>4. Il Presidente invia alle Commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Consiglio riguardanti le materie di loro competenza.</p> <p>5. Le proposte di provvedimento amministrativo dell'Ufficio di Presidenza di cui al quinto comma dell'articolo 63 sono esaminate direttamente dall'Assemblea, previo inserimento nell'ordine del giorno della seduta</p>
<p><b>Emilia-Romagna</b></p>	<p><b>L.R. 31 marzo 2005, n. 13</b> - Statuto della Regione Emilia-Romagna <b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 38 Le Commissioni assembleari</b></p> <p>5. Le Commissioni hanno la funzione preparatoria, referente e redigente delle leggi e dei regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Assemblea, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.</p>	<p><b>Delib. Assemblea Legislativa, 28 novembre 2007, n. 143</b> - Regolamento Interno dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna <b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 29 Svolgimento dei lavori delle commissioni assembleari</b></p> <p>4. La disamina degli atti si svolge di norma in due fasi: nella prima hanno luogo la presentazione e la discussione generale; nella fase successiva si svolge l'esame dell'articolato che può proseguire anche in più sedute. Per quanto attiene la disamina degli atti complessi, piani, atti di</p>



		<p>programmazione, progetti di legge, le due fasi si svolgono in due sedute distinte. Su proposta del presidente, la commissione può sospendere, per un tempo determinato, la disamina di un atto, al fine di trattare un argomento a cui si riconosce la precedenza.</p> <p>5. abrogato.</p> <p>6. Gli emendamenti dei consiglieri, del relatore e della Giunta devono pervenire alla segreteria della commissione di norma ventiquattro ore prima della discussione dell'articolato e sono immediatamente resi disponibili ai commissari. Per la presentazione in commissione dei subemendamenti, il relatore può proporre alla commissione termini diversi da quelli previsti per l'esame in Assemblea dall'articolo 95.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 51</b> <b>Procedimento legislativo</b></p> <p>1. Il progetto di legge è, secondo le norme del Regolamento interno, esaminato da una Commissione e poi dall'Assemblea legislativa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>2. L'Assemblea, considerata la particolare natura del provvedimento, può demandare alla Commissione la votazione articolo per articolo del progetto di legge, salvo che si oppongano non meno della metà più uno dei Consiglieri. Spetta comunque all'Assemblea l'approvazione del progetto nella sua interezza, con votazione finale. In ogni momento, fino all'esame conclusivo in Commissione, non meno di un decimo dei Consiglieri e la Giunta regionale possono richiamare il progetto alla procedura di esame ed approvazione prevista dal comma 1.</p> <p>3. La procedura di cui al comma 1 è sempre adottata per i progetti di legge relativi agli organi della Regione istituiti dallo Statuto, alla materia elettorale, agli istituti di iniziativa popolare, ai referendum, ai rapporti con gli Enti locali, ai bilanci e consuntivi.</p> <p>4. Nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento il Presidente della Giunta regionale può richiedere all'Assemblea, in casi motivati, l'adozione della procedura d'urgenza.</p> <p>5. Il Regolamento può prevedere forme di semplificazione della procedura legislativa, per i progetti di cui è dichiarata l'urgenza.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 34</b> <b>Le commissioni assembleari in sede consultiva</b></p> <p>1. Nelle commissioni riunite in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, la discussione inizia con l'illustrazione sintetica dell'argomento da parte del Presidente e dell'assessore competente. Il Presidente propone il contenuto del parere a cui fa seguito il dibattito. Se la commissione si deve esprimere su di un progetto di legge, sono invitati alla discussione il proponente e il relatore, che introduce l'argomento oltre all'assessore competente. Ciascun commissario può presentare e chiedere il voto su un proprio documento propositivo, anche di modifica degli articoli del progetto di legge.</p> <p>2. Se una commissione opera in sede consultiva può proporre riunioni congiunte con la commissione referente.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 54</b> <b>Testi Unici</b></p> <p>3. I testi unici sono, di norma, approvati <b>con procedura redigente</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b> <b>Le commissioni assembleari in sede redigente e deliberante</b></p> <p>1. Prima che la commissione referente inizi l'esame dell'articolato, l'Assemblea, su richiesta della Giunta o del relatore o di un consigliere, può deliberare a maggioranza assoluta la procedura redigente da parte della commissione referente. In tal caso la commissione competente approva definitivamente i singoli articoli. Il relatore</p>

		<p>illustra in Aula il progetto di legge predisposto dalla commissione. In Assemblea è preclusa la possibilità di presentare emendamenti o articoli aggiuntivi. L'Assemblea si esprime con il voto sul progetto di legge dopo il dibattito generale, anche sugli eventuali ordini del giorno, e le dichiarazioni di voto. Sugli eventuali ordini del giorno collegati presentati in commissione o prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto in Assemblea, la stessa si pronuncia previa dichiarazioni di voto congiunte con quelle finali.</p> <p>2. Nel procedimento redigente in commissione si osservano le medesime norme del procedimento referente, in quanto compatibili, anche nel rispetto del ruolo delle commissioni consultive, di cui all'articolo 34.</p> <p>3. Fino all'esame conclusivo del progetto di legge da parte della commissione competente, se la Giunta o almeno un decimo dei consiglieri richiede che la proposta sia assoggettata alla procedura normale di esame, il Presidente dell'Assemblea sospende l'esame redigente e dispone la continuazione dei lavori in sede referente.</p> <p>4. Se la commissione competente è investita dell'esame in sede redigente di una proposta di regolamento o di una proposta di legge alle Camere o di un atto amministrativo, si applicano le norme di cui al comma 1, in quanto compatibili.</p> <p>5. L'Assemblea, su richiesta della Giunta o della commissione referente o di un consigliere, può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il potere deliberante della commissione competente ad esclusione di progetti di legge, di regolamento e di atti di programmazione. In tal caso l'atto è definitivamente approvato in commissione. Il Presidente della commissione trasmette il testo approvato al Presidente dell'Assemblea, il quale provvede all'invio ai consiglieri e alla Giunta. Quando la commissione opera in sede deliberante, è redatto il resoconto integrale della relativa trattazione.</p>
<p><b>Lazio</b></p>	<p><b>Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1</b> -  “Nuovo Statuto della regione Lazio  <b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b>  <b>(Funzioni delle commissioni permanenti)</b></p> <p>1. Le commissioni permanenti si riuniscono:</p> <p>a) in sede referente, per l’esame delle proposte di legge nonché delle proposte di regolamento e di deliberazione di competenza del Consiglio regionale, al quale riferiscono;</p> <p>b) in sede redigente, per l’esame e l’approvazione di singoli articoli di proposte di legge nonché di proposte di regolamento di competenza del Consiglio, al quale sono sottoposte per la sola votazione finale;</p>	<p><b>Delib.C.R. 4 luglio 2001, n. 62</b> - Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198, concernente Regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato.</p> <p><b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 75</b>  <b>(Esame in sede redigente)</b></p> <p>1. L'Aula può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione consiliare permanente la formulazione degli articoli di una proposta di legge, riservando a sé medesima l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale della proposta di legge con dichiarazioni di voto ovvero la discussione, secondo le norme dell'articolo 66,</p>

	<p>c) in sede consultiva, per l'espressione di pareri su proposte di legge, di regolamento e su altri atti, in base a quanto previsto dallo Statuto, dalla legge regionale e dal regolamento dei lavori del Consiglio.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio regionale per assegnare alla competente commissione permanente le proposte in sede redigente, a seguito di richiesta in tal senso da parte dell'unanimità dei componenti della commissione permanente ovvero della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. In ogni caso, le proposte assegnate alle commissioni in sede redigente, fino al momento dell'ultima votazione, sono sottoposte alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne faccia richiesta la Giunta regionale o un presidente di gruppo consiliare non rappresentato nella commissione o un quinto dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della stessa commissione. La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi di revisione dello Statuto, le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale, le leggi di ratifica delle intese e degli accordi internazionali e le leggi e i regolamenti per l'approvazione dei quali è richiesta una maggioranza qualificata.</p>	<p>degli articoli così formulati.</p> <p>2. L'Aula può inoltre stabilire, all'atto del deferimento, criteri e principi direttivi per la Commissione consiliare.</p> <p>3. Il procedimento redigente non può essere adottato per le proposte di legge e per le deliberazioni di cui all'articolo 6, secondo comma, e all'articolo 32 dello Statuto.</p> <p>4. Resta ferma, in ogni caso e in qualsiasi momento, fino all'esame conclusivo della Commissione consiliare la facoltà, per la Giunta regionale, per ciascun consigliere, di richiamare, in tutto o in parte, le proposte di legge alla normale procedura di esame e di approvazione</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 38</b></p> <p><b>(Esame ed approvazione delle proposte di legge)</b></p> <p>1. Ogni proposta di legge è esaminata dalla commissione permanente competente in sede referente e quindi discussa dal Consiglio regionale che l'approva articolo per articolo e nel suo complesso con votazione finale, <b>salvo i casi di assegnazione alla sede redigente.</b></p> <p>2. Omissis</p>	
<p><b>Liguria</b></p>	<p><b>Legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 - (Statuto della Regione Liguria)</b> <b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 46</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Procedimento ordinario)</b></p> <p>1. Ogni progetto di legge è esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti secondo le norme del Regolamento Interno.</p> <p>2. L'esame in Commissione si conclude con il voto e con relazioni all'Assemblea Legislativa, ai sensi del Regolamento Interno.</p> <p>3. Il progetto è successivamente discusso e votato in Assemblea Legislativa articolo per articolo e quindi nel suo complesso.</p> <p>4. Il Regolamento Interno stabilisce le modalità di definizione dei termini per l'esame delle iniziative legislative in Commissione, trascorsi i quali, su richiesta del proponente, il progetto è discusso e votato dall'Assemblea Legislativa anche se la Commissione non ha concluso i propri lavori.</p>	<p><b>Delib. Assemblea legislativa 9 giugno 2006, n. 18 - Regolamento Interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria</b> <b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Commissioni permanenti)</b></p> <p>2. Le Commissioni, fatte salve le particolari disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, relative alla V Commissione, si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva, per esprimere pareri; in sede redigente, a norma dell'articolo 106 del presente Regolamento. Esse si riuniscono, inoltre, per ascoltare e discutere comunicazioni della Giunta, nonché per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo attraverso apposite relazioni e proposte al Consiglio regionale.</p>

	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 47</b> <b>(Procedimento redigente)</b></p> <p>1. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno, può attribuire alle Commissioni l'esame dei progetti di legge in sede redigente. In tal caso, all'Assemblea Legislativa è riservata la sola votazione finale del progetto di legge a meno che il Presidente della Giunta regionale o un quarto dei componenti dell'Assemblea Legislativa richiedano la trattazione secondo il procedimento ordinario.</p> <p>2. La procedura di esame e di approvazione prevista dal presente articolo non può essere adottata per le leggi di modifica dello Statuto, per le leggi di bilancio e le leggi elettorali.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 106</b> <b>(Esame in sede redigente)</b></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio all'atto dell'inserimento di un progetto di legge nel programma di cui all'articolo 30, può decidere, sentito l'Ufficio di Presidenza Integrato, di deferirne alla competente Commissione la formulazione degli articoli, entro un termine determinato, riservando al Consiglio l'approvazione finale del progetto con dichiarazioni di voto.</p> <p>2. Il deferimento del progetto di legge può, altresì, essere deciso dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza Integrato, su richiesta della Commissione competente.</p> <p>3. La Commissione redige il testo e la relazione da trasmettere al Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 90. In ogni caso devono essere allegati i pareri delle altre Commissioni, ove richiesti a norma degli articoli 84 e 85.</p> <p>4. All'Assemblea, salvo che il Presidente della Giunta o un quarto dei componenti del Consiglio non chiedano l'adozione del procedimento ordinario, è riservata l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.</p>
<p><b>Lombardia</b></p>	<p><b>Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1</b> - Statuto d'autonomia della Lombardia <b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b> <b>(Commissioni consiliari)</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale istituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite nel regolamento generale.</p> <p>2. Le commissioni consiliari permanenti esercitano le funzioni consultiva, referente, redigente e deliberante secondo le modalità previste dal regolamento generale.</p>	<p><b>Delib.C.R. 9 giugno 2009, n. VIII/840 -</b> Regolamento generale del Consiglio regionale. <b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 38</b> <b>(Attività delle commissioni permanenti)</b></p> <p>1. Le commissioni permanenti si riuniscono:</p> <p>a) in sede referente, per l'esame degli argomenti sui quali devono riferire all'Assemblea;</p> <p>b) in sede deliberante, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 40;</p> <p>c) in sede redigente, secondo quanto previsto dall'articolo 41;</p> <p>d) in sede consultiva, per esprimere pareri sugli affari assegnati ad altre commissioni e su atti di competenza della Giunta regionale;</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b> <b>(Commissioni in sede referente)</b></p> <p>1. Su ciascun affare, previa nomina del relatore da parte del presidente della commissione, è svolto un dibattito di ordine generale; quando si tratta di un testo articolato, si svolge l'esame dei singoli articoli.</p> <p>2. Dopo il dibattito di ordine generale, la commissione può nominare un comitato ristretto, coordinato dal relatore e composto in modo da garantire la partecipazione delle minoranze, al quale affida l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo da sottoporre al Consiglio regionale.</p> <p>3. Il presidente stabilisce, in accordo con la commissione, i termini per la presentazione degli</p>

		<p>emendamenti e le modalità per il loro esame; in ordine all'ammissibilità degli emendamenti si applica l'articolo 88, comma 2.</p> <p>4. Terminato l'esame del provvedimento, il relatore redige la relazione la quale si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti.</p> <p>5. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.</p> <p>6. Le relazioni, con il testo proposto e ogni altra eventuale documentazione, sono subito trasmesse al Presidente del Consiglio, il quale ne dispone la distribuzione ai consiglieri e provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio, tenuto conto della programmazione dei lavori consiliari e del calendario di cui all'articolo 23. Tutta la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria in commissione deve essere tenuta a disposizione dei consiglieri sino alla conclusione dell'esame in Assemblea.</p> <p>7. Le commissioni non possono deliberare su questioni pregiudiziali o sospensive, ma della loro proposizione e discussione possono dar conto nella relazione.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Art. 40</b> <b>(Commissioni in sede deliberante)</b></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di presidenza, può disporre l'assegnazione alle commissioni consiliari in sede deliberante delle relazioni, delle risoluzioni e delle proposte di atto amministrativo, nonché di altri atti a valenza amministrativa.</p> <p>1 bis. La commissione in sede deliberante non è in ogni caso ammessa per gli atti per i quali il presente regolamento disciplina speciali procedimenti o sessioni di approvazione, per i piani e i programmi generali di sviluppo economico-sociale e territoriale della Regione, nonché per i regolamenti di competenza del Consiglio regionale. Per i regolamenti delegati si procede ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto.</p> <p>2. Per le sedute di commissione in sede deliberante valgono le norme statutarie e regolamentari previste per le sedute del Consiglio regionale.</p> <p>3. Fino all'esame conclusivo del provvedimento da parte della commissione competente, se il Presidente della Regione o almeno un decimo dei consiglieri assegnati alla Regione richiedono che la proposta sia assoggettata alla procedura normale di esame, il Presidente del Consiglio sospende l'esame in sede deliberante e dispone la continuazione dei lavori in sede referente.</p> <p>4. Il presidente della commissione trasmette gli atti definitivamente approvati al Presidente del Consiglio per gli adempimenti conseguenti.</p>

	<p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b> <b>(Fasi del procedimento legislativo)</b></p> <p>1. Il procedimento legislativo ordinario consiste nell'esame istruttorio del progetto di legge da parte delle competenti commissioni consiliari, nella discussione generale in Consiglio, nel voto articolo per articolo e nella votazione finale.</p> <p>2. La dichiarazione d'urgenza di un progetto di legge, deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza dei componenti, secondo le disposizioni del regolamento generale, non comporta l'omissione di alcuna delle fasi stabilite dal comma 1.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 41</b> <b>(Commissioni in sede redigente)</b></p> <p>1. Le commissioni si riuniscono in sede redigente per le proposte di legge di riordino normativo e dei testi unici compilativi di cui agli articoli 106 e 107, secondo le procedure e le modalità stabilite dai medesimi articoli.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio può altresì assegnare alla commissione competente, anche su richiesta dell'ufficio di presidenza della commissione stessa, l'esame in sede redigente di un progetto di legge o regolamento, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari in occasione della programmazione di cui all'articolo 23. Alla commissione in sede redigente compete l'istruttoria, l'esame degli emendamenti e la stesura definitiva degli articoli del progetto di legge o regolamento.</p> <p>3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, fino all'esame conclusivo del provvedimento di cui al comma 2 da parte della commissione competente in sede redigente, se il Presidente della Regione o almeno cinque consiglieri richiedono che il progetto di legge o di regolamento sia assoggettato alla procedura ordinaria di esame, il Presidente del Consiglio dispone la fine dell'esame in sede redigente e la continuazione dei lavori in sede referente.</p> <p>4. Il procedimento redigente non può essere adottato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alla legge europea regionale, alla legge di revisione normativa e di semplificazione, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto, dell'assestamento e alla legge di stabilità, alle leggi riguardanti i tributi, alle leggi e ai regolamenti per l'approvazione dei quali è richiesta una maggioranza qualificata, nonché per il regolamento generale del Consiglio regionale.</p> <p>5. Il progetto di legge o regolamento assegnato alla commissione in sede redigente ai sensi del comma 2 è approvato dal Consiglio regionale, dopo la discussione generale e le eventuali dichiarazioni di voto, con la votazione articolo per articolo e la votazione finale. Non è ammessa la presentazione di emendamenti.</p> <p>6. Nel procedimento redigente in commissione si osservano le medesime norme del procedimento referente, in quanto compatibili.</p>
<p><b>Marche</b></p>	<p><b>Legge Statutaria 8 marzo 2005, n. 1</b> - Statuto della Regione Marche <b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <b>(Procedimento legislativo)</b></p> <p>1. Le proposte di legge sono sottoposte all'esame in sede referente della commissione consiliare competente per materia.</p> <p>2. La proposta di legge, dopo l'esame della</p>	<p><b>Delib. Assemblea legislativa regionale 4 luglio 2017 n. 56</b> - Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche. <b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b> <b>(Istituzione e competenze delle Commissioni)</b></p> <p>2. Le Commissioni permanenti si riuniscono in sede referente per l'esame di proposte di legge, di</p>

	<p>commissione, è approvata dal Consiglio articolo per articolo, e con votazione finale sull'intero testo.</p> <p>3. Il regolamento interno del Consiglio stabilisce le procedure per l'esame delle proposte dichiarate urgenti e per quelle soggette a notifica alla Commissione dell'Unione europea.</p>	<p>regolamento, di atto amministrativo e di ogni altro atto sul quale devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere parere sulle proposte assegnate ad altre Commissioni o su altri atti o affari per i quali è comunque richiesta l'espressione di un loro parere; in sede deliberante nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 35 dello Statuto e dall'articolo 96 del presente regolamento interno.</p>
<b>Piemonte</b>	<p><b>Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 - Statuto della Regione Piemonte</b> <b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Commissioni consiliari permanenti</b></p> <p>4. Le Commissioni svolgono la loro attività in sede <b>referente, legislativa e redigente</b>, secondo le disposizioni del Regolamento. Si riuniscono inoltre per esprimere pareri, per ascoltare e discutere le comunicazioni della Giunta regionale, nonché per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo.</p>	<p><b>Delib. C.R. 24 luglio 2009, n. 269 – 33786</b> Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte. <b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Esame in sede referente</b></p> <p>1. I progetti di legge, le proposte di deliberazione e gli altri affari che sono posti all'esame delle Commissioni in sede referente, sono preliminarmente illustrati dal proponente oppure dal Presidente della Commissione o da altro commissario da lui designato.</p> <p>2. Sui progetti di legge e, se del caso, sugli altri provvedimenti di cui al comma 1, la Commissione nomina un relatore, il quale presenta al Consiglio una relazione scritta.</p> <p>3. In casi particolari possono essere nominati più relatori; in tal caso, i tempi per l'eventuale illustrazione in Assemblea e per la replica prima del passaggio al voto non possono complessivamente superare quelli di cui all'articolo 69. In via eccezionale il Consiglio può autorizzare la presentazione della relazione in forma orale.</p> <p>4. E' ammessa, altresì, la presentazione di relazioni di minoranza.</p> <p>5. Il testo del provvedimento licenziato dalla Commissione è trasmesso al Presidente del Consiglio dal Presidente della Commissione, con la comunicazione dell'esito della votazione effettuata a norma dell'articolo 40.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 45</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Procedimento di approvazione della legge</b></p> <p>1. Ogni progetto di legge è esaminato da una Commissione permanente, che ne designa i relatori, e successivamente dal Consiglio regionale stesso. La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese; l'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre Consiglieri.</p> <p>2. Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiara l'urgenza.</p> <p><b>2bis. Il presidente del Consiglio regionale assegna alle Commissioni permanenti i provvedimenti per l'esame e approvazione in sede redigente secondo i casi, le modalità e i</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Esame in sede redigente</b></p> <p>1. La Commissione a cui sia stato assegnato un progetto di legge o una proposta di deliberazione concernente provvedimenti amministrativi in sede referente, ove ne ravvisi l'opportunità, <b>ha facoltà di chiedere al Consiglio che il progetto o la proposta di deliberazione le siano assegnati in sede redigente</b>. Tale decisione è assunta con votazione ai sensi dell'articolo 40 e con il voto favorevole che esprima la maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.</p> <p>2. Il Consiglio regionale sulla richiesta della Commissione si pronuncia con le stesse modalità di cui al comma 1, inoltre può anche definire, attraverso l'approvazione di un ordine del giorno, criteri e principi direttivi per la formulazione del</p>

	<p><b>limiti previsti dal regolamento interno.</b></p> <p>3. La procedura ordinaria di esame e di approvazione da parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di legge in materia statutaria, comunitaria ed elettorale, di approvazione del bilancio e del rendiconto, per la legge finanziaria regionale e per le leggi di ratifica delle intese con le altre Regioni, nonché per gli accordi con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati.</p>	<p>testo degli articoli.</p> <p>3. Un progetto di legge può altresì essere assegnato, in qualsiasi momento dell'iter legislativo ma comunque prima di passare all'esame degli articoli, ad una Commissione in sede redigente, dopo l'annuncio in Aula, qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità. L'assegnazione è stabilita con le modalità di cui al comma 2.</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6 ai lavori della Commissione in sede redigente possono partecipare, con facoltà di proporre emendamenti, anche i Consiglieri che non ne facciano parte.</p> <p>5. L'avviso di convocazione della Commissione in sede redigente deve essere comunicato a tutti i Consiglieri regionali.</p> <p><b>6. L'approvazione finale degli articoli e del testo complessivo predisposti dalla Commissione è riservata, senza ulteriore discussione, al Consiglio.</b> In tale sede non è ammessa la presentazione di nuovi emendamenti; la dichiarazione di voto, ai sensi dell'articolo 72, è consentita soltanto prima della votazione dell'intero testo di legge.</p> <p>7. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di revisione statutaria né a quelli attinenti le materie tributarie, all'approvazione della legge finanziaria, del bilancio, dell'assestamento e del rendiconto nonché ai piani generali e di settore.</p> <p><b>8. La Commissione ha facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio che un progetto di legge assegnato in sede legislativa venga assegnato in sede legislativa</b> secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 46</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Procedimento in sede legislativa</b></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio regionale, con il consenso di tutti i Presidenti dei Gruppi consiliari, assegna i progetti di legge alle Commissioni permanenti per l'esame e l'approvazione, secondo le modalità previste dal Regolamento. In tale sede tutti i Gruppi presenti in Consiglio possono essere rappresentati.</p> <p>2. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso al Consiglio se la Giunta regionale o un ventesimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei membri della Commissione richiedono che sia discusso o votato dal Consiglio stesso, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Esame in sede legislativa</b></p> <p>1. Quando un progetto di legge non rientri nelle ipotesi indicate dall'articolo 45, comma 3 dello Statuto, <b>il Presidente può proporre alla Conferenza dei Presidenti che il progetto sia assegnato alla Commissione competente per materia in sede legislativa per l'esame e l'approvazione.</b> Non possono comunque essere assegnati all'esame in sede legislativa i progetti di legge che conferiscono delega alla Giunta regionale per la predisposizione di codici di settore ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera g) dello Statuto.</p> <p>2. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Conferenza e deve essere comunicata a tutti i Presidenti dei Gruppi 24 ore prima della riunione: si intende accolta se non vi è opposizione.</p> <p>3. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso al Consiglio se la Giunta regionale o un ventesimo dei componenti il Consiglio o un quinto dei membri della Commissione richiedano al</p>



		<p>Presidente del Consiglio che il testo sia discusso o votato dal Consiglio stesso, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Il Presidente del Consiglio comunica tale richiesta nella prima seduta utile del Consiglio per la calendarizzazione dei lavori.</p> <p>4. Qualora una Commissione richieda al Presidente del Consiglio che un progetto di legge assegnato in sede redigente o referente venga assegnato in sede legislativa si applica la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.</p> <p>5. Qualora una Commissione proceda all'esame di un progetto di legge in sede legislativa, essa nomina immediatamente uno o più relatori, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 28, che illustrano il progetto alla Commissione prima che si proceda al suo esame. Per la presentazione e l'esame di emendamenti e subemendamenti si applicano le norme degli articoli 84 e seguenti per l'esame in Aula.</p> <p>6. Tutti i Gruppi presenti in Consiglio, secondo quanto previsto dall'articolo 46 dello Statuto, possono essere rappresentati in Commissione in sede legislativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 5.</p> <p>7. L'avviso di convocazione della Commissione in sede legislativa deve essere comunicato a tutti i Consiglieri regionali.</p> <p>8. Le sedute delle Commissioni che esaminano un progetto di legge in sede legislativa sono pubbliche. Il pubblico può assistere alle sedute o in apposito settore riservato dell'Aula in cui si riunisce la Commissione o in altra sala attraverso collegamento televisivo a circuito chiuso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65.</p> <p>9. Il Presidente dà notizia all'Assemblea dei progetti di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa nella prima seduta utile nonché con comunicazione scritta a tutti i Consiglieri.</p>
<p><b>Puglia</b></p>	<p><b>L.R. 12 maggio 2004, n. 7 - Statuto della Regione Puglia</b>  <b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b>  <b>(Funzioni delle Commissioni permanenti)</b></p> <p>1. Le Commissioni consiliari permanenti, per le materie di propria competenza, esercitano le funzioni referente, consultiva, legislativa, redigente e di controllo, secondo le modalità previste dal regolamento interno.</p>	<p><b>Delib.C.R. 22 dicembre 1988, n. 951 - Regolamento interno del Consiglio regionale</b>  <b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b>  <b>(Esame in sede referente o consultiva)</b></p> <p>I disegni e le proposte di legge e, in genere, ogni affare su cui sia richiesta una relazione al Consiglio sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla Commissione, secondo il criterio della competenza per materia, perché riferiscano sui medesimi o esprimano un parere, salvo diversa decisione del Consiglio.</p> <p>Nel caso che uno stesso oggetto investa materie interessanti più Commissioni, esso è assegnato in sede referente alla Commissione con competenza prevalente ed inviato per il parere, che deve essere espresso entro dieci giorni, alle altre Commissioni ovvero alle Commissioni riunite.</p> <p>Se all'ordine del giorno di una Commissione si</p>

		<p>trovano contemporaneamente proposte di legge identiche o vertenti su oggetto identico o in concorso con disegni di legge su identico oggetto, l'esame deve essere abbinato.</p> <p>Le proposte di legge di iniziativa popolare presentate nella precedente legislatura e le leggi osservate dal Governo sono riprese in esame previa assegnazione alle competenti Commissioni.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b> <b>(Del procedimento redigente)</b></p> <p>Il Consiglio può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione consiliare permanente o speciale la formulazione degli articoli di un progetto di legge, riservando a se medesimo l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli, nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.</p> <p>Il procedimento redigente non può essere adottato per i progetti di legge in materia statutaria e di approvazione dei bilanci.</p>
<b>Toscana</b>	<p><b>Statuto regionale 11 febbraio 2005</b> <b>Statuto della Regione Toscana</b> <b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b> <b>Poteri delle commissioni permanenti</b></p> <p>1. Le commissioni permanenti esercitano, nelle materie di loro competenza, le funzioni istruttorie e referenti. Esercitano anche funzioni redigenti, nei casi previsti dal regolamento, se lo disponga il consiglio con voto unanime.</p>	<p><b>Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 -</b> Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale. <b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 47</b> <b>- Procedura delle commissioni in sede referente</b></p> <p>1. Le commissioni in sede referente organizzano i propri lavori tenendo conto del calendario dei lavori del Consiglio, ivi comprese le quote a favore delle proposte di iniziativa di competenza consiliare.</p> <p>2. L'esame degli atti è introdotto da una relazione del presidente della commissione o di un consigliere da lui incaricato. L'esame può essere introdotto anche dall'assessore competente, su richiesta del presidente della commissione.</p> <p>3. Nel corso dell'esame in sede referente, la commissione acquisisce gli elementi di conoscenza necessari per verificare la necessità, la legittimità, la qualità e l'efficacia del provvedimento, sulla base dei documenti istruttori di cui all'articolo 150. Per le proposte di atti che comportano entrate o spese la commissione acquisisce altresì apposita attestazione della struttura di assistenza in ordine alla sussistenza della copertura finanziaria e al rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità.</p> <p>4. Successivamente si svolge un dibattito di carattere generale al quale fa seguito, quando si tratta di provvedimenti costituiti da un testo suddiviso in preambolo e articoli, l'esame dei singoli articoli e del preambolo.</p> <p>5. Nel corso dell'esame la commissione provvede ad integrare il preambolo delle proposte di legge, oppure la parte narrativa delle proposte di programmi o atti amministrativi, in coerenza con</p>

		<p>le modifiche approvate nonché con gli elementi essenziali del procedimento e in particolare con il riferimento ai pareri obbligatori pervenuti e alle relative determinazioni della stessa commissione nonché alle eventuali considerazioni in merito ai pareri secondari.</p> <p>6. La commissione, su iniziativa di un consigliere o della Giunta, può deliberare lo stralcio di uno o più articoli o disposizioni contenuti in una proposta di legge e suscettibili di costituire una normativa autonoma. Le parti stralciate possono essere nuovamente presentate in forma di autonoma proposta di legge, da assegnare alle commissioni secondo quanto previsto dall'articolo 41.</p> <p>7. La commissione vota i provvedimenti sottoposti al suo esame secondo le stesse modalità stabilite per l'approvazione di essi in aula, in quanto compatibili.</p> <p>8. Gli atti diversi da quelli normativi possono essere discussi e modificati in commissione fino al momento del voto; il voto su tali atti non può avvenire per parti separate, neppure in caso di presenza di allegati.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 40</b> <b>Procedimento legislativo</b></p> <p>3. Le commissioni riferiscono al consiglio sulle proposte esaminate.</p> <p>4. Il consiglio, dopo la discussione generale sulla proposta di legge, la vota articolo per articolo e, con votazione finale, nella sua interezza.</p> <p><b>5. Il consiglio, dopo la discussione generale, nel caso di procedimento in sede redigente, esprime il voto finale sulla proposta di legge nella sua interezza.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 49</b> <b>Ricorso alla procedura in sede redigente</b></p> <p>1. Una commissione, entro quindici giorni dall'assegnazione di una proposta di legge in sede referente, può chiedere all'unanimità di poter esaminare tale proposta in sede redigente.</p> <p>Omissis</p> <p>6. Non è ammesso l'esame in sede redigente per le leggi statutarie, i bilanci preventivi e i rendiconti, la legge elettorale, le leggi tributarie, le leggi concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni, le proposte di legge al parlamento.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Art. 50</b> <b>Procedura delle commissioni in sede redigente</b></p> <p>1. Per le proposte di legge per le quali il Consiglio abbia deliberato il ricorso alla procedura redigente, le commissioni procedono ai sensi dell'articolo 47.</p> <p>2. Per la discussione e la votazione degli articoli delle proposte di legge assegnate alle commissioni in sede redigente si applicano gli articoli 137, 138, 139, 140, 142, 143 e 144.</p> <p>3. Sull'ammissibilità di emendamenti che appaiono in contrasto con i criteri generali fissati dal Consiglio, decide il presidente della commissione.</p> <p><b>4. Dopo l'esame della proposta di legge in commissione, il Consiglio, una volta conclusa la discussione generale, esprime il solo voto finale sul testo nella sua interezza. Non è ammessa la presentazione di emendamenti al testo stesso.</b></p>

		<p style="text-align: center;"><b>Procedimento legislativo</b> <b>Art. 137</b> <b>- Esame degli articoli</b></p> <p>1. Esaurita la discussione generale di una proposta di legge e la votazione di eventuali ordini del giorno, il Consiglio passa alla trattazione dei singoli articoli e, articolo per articolo, degli eventuali emendamenti proposti dai consiglieri e dalla Giunta, e quindi degli allegati ad essi collegati.</p> <p><b>2. Quando vi sia unanimità dell'assemblea, il Presidente del Consiglio può disporre che l'esame degli articoli abbia luogo in ordine diverso da quello numerico contenuto nella proposta di legge.</b></p>
<p><b>Veneto</b></p>	<p><b>Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 – Statuto del Veneto</b> <b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 21</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Procedimento legislativo e regolamentare.</b></p> <p>1. I progetti di legge e di regolamento sono esaminati dalle commissioni consiliari competenti e approvati dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>2. Per ogni progetto di legge, la commissione consiliare competente designa un relatore ed un correlatore, secondo le modalità previste dal Regolamento. Per i progetti presentati dalla Giunta o da consiglieri della maggioranza, il relatore è scelto dalla maggioranza stessa e il correlatore dalla minoranza. Per i progetti presentati da consiglieri di minoranza si applica il criterio inverso. Il Regolamento disciplina il ruolo e le funzioni del relatore e del correlatore, assegnando comunque ad entrambi le medesime prerogative e tempi di intervento. Per i progetti di legge presentati da altri soggetti, la commissione designa di volta in volta relatore e correlatore.</p> <p><b>3. Il Consiglio, su iniziativa della commissione competente, può deferire a maggioranza dei suoi componenti alla commissione stessa, salvo che si opponga almeno un quinto dei componenti del Consiglio, l'approvazione delle leggi o dei regolamenti articolo per articolo, riservando al Consiglio esclusivamente il voto e la relativa dichiarazione sui singoli articoli e la votazione finale.</b> Sino al momento della votazione finale da parte della commissione competente, il progetto di legge o di regolamento è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio.</p> <p>4. La procedura ordinaria di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi in materia tributaria, di bilancio, elettorale, di ratifica di intese o accordi con altre Regioni, altri Stati o enti territoriali di altri Stati, nonché per le leggi e i regolamenti per la cui approvazione è richiesta una</p>	<p><b>Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 - Regolamento del Consiglio regionale del Veneto</b> <b>s.m.i.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 48 -</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Riunione delle commissioni nelle diverse sedi.</b></p> <p>1. Le commissioni consiliari permanenti si riuniscono:</p> <p>a) in sede referente, per l'esame degli argomenti sui quali devono riferire all'Assemblea;</p> <p>b) in sede redigente, per l'esame dei progetti di legge o di regolamento nei casi di cui all'articolo 21, comma 3, dello Statuto;</p> <p>c) in sede consultiva, per esprimere pareri sugli argomenti assegnati ad altre commissioni e su atti di competenza della Giunta regionale;</p> <p>omissis</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 49</b> <b>Sede referente.</b></p> <p>1. Su ciascun progetto di legge o di regolamento e su ciascuna proposta di provvedimento è svolto preliminarmente un dibattito di ordine generale, al quale, quando si tratta di un testo articolato, segue l'esame dei singoli articoli. Il dibattito di ordine generale è introdotto dal presidente della commissione ovvero da un consigliere indicato dalla presidenza della commissione.</p> <p>2. Dopo il dibattito di ordine generale, la commissione può nominare un comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione delle minoranze, al quale affida l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo da sottoporre al Consiglio.</p> <p>3. Ciascun consigliere può trasmettere emendamenti alla commissione referente e chiedere, o essere richiesto, di poterli illustrare.</p> <p><b>4. Le relazioni, con il testo del progetto di legge o di regolamento o della proposta di provvedimento approvato dalla commissione e proposto all'approvazione del Consiglio, unitamente a ogni altra eventuale documentazione, sono tempestivamente</b></p>

	<p>maggioranza qualificata.</p> <p>5. La copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è assicurata mediante riduzione di altra spesa o mediante maggiore o nuova entrata.</p> <p>6. Il Regolamento definisce le modalità con cui le proposte di legge prive di copertura finanziaria possono essere dichiarate improcedibili.</p>	<p><b>trasmessi al Presidente del Consiglio, il quale ne dispone la distribuzione ai consiglieri e provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio, tenuto conto del calendario di cui all'articolo 40. Tutta la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria in commissione è tenuta a disposizione dei consiglieri sino alla conclusione dell'esame in Assemblea.</b></p>
		<p style="text-align: center;"><b>Art. 50</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sede redigente.</b></p> <p>1. Salve le eccezioni previste dall'articolo 21, comma 4, dello Statuto, e i progetti di legge relativi ai piani pluriennali di programmazione economica e socio-sanitaria e di pianificazione urbanistica e territoriale, il Presidente del Consiglio, su richiesta della commissione competente approvata a maggioranza dei voti attribuiti in commissione e comunicata a tutti i consiglieri, iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea le proposte di trasferimento dalla sede referente alla sede redigente di progetti di legge e di regolamento, rimanendo riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto, con preclusione di emendamenti.</p> <p>2. La proposta di trasferimento in sede redigente è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio. La proposta non è sottoposta all'approvazione del Consiglio qualora almeno un quinto dei componenti del Consiglio comunichi al Presidente del Consiglio, anche in corso di seduta, l'opposizione al deferimento proposto dalla commissione competente, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, dello Statuto.</p> <p>3. L'Assemblea può stabilire, all'atto del trasferimento, con apposito ordine del giorno, criteri informativi per la formulazione del testo degli articoli e termini per la conclusione dei lavori della commissione.</p> <p>4. Fino al momento della votazione finale da parte della commissione competente, il Presidente del Consiglio sospende l'esame redigente e dispone la continuazione dei lavori in sede referente se almeno un quinto dei componenti del Consiglio gli richiede che il progetto di legge o di regolamento sia assoggettato alla procedura ordinaria di esame.</p> <p>5. Nel procedimento in sede redigente si osservano le medesime norme del procedimento in sede referente in quanto compatibili.</p> <p><b>6. Nei casi di sedute in sede redigente è assicurata la pubblicità dei lavori della commissione, anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.</b></p>